

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

TELEGRAMMA A MANO

Palermo, 16 febbraio 1956

Alligato copia D.L.123

ON. ANTONINO OCCHIPINTI - Albergo delle Palme

→ BROF. GAETANO FALZONE - Via Mario Rapisardi 16

DOTTOR GIOVANNI JAMICELI - Segretario Generale Presidenza Regione

PALERMO

NRO 78/SC.5 PUNTO PRESIDENTE COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI INVITA S.V. AT RIUNIONE FISSATA PER MERCOLEDI' 22 CORRENTE AT ORE 11 PER ELABORAZIONE DISEGNO LEG NRO 123 CONCERNENTE ISTITUZIONE CONSIGLIO REGIONALE TURISMO PUNTO LA LOGGIA PRESIDENTE A.R.S.

R E L A Z I O N E

L'Assessorato turismo e spettacolo ritiene opportuno la istituzione di un Consiglio regionale per il turismo, avente funzioni consultive.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

È stato istituito presso il Commissariato nazionale per il turismo e la Regione Siciliana.

Il Consiglio ha come suoi membri i rappresentanti degli enti turistici periferici, delle organizzazioni che operano nel campo turistico e nel campo dello spettacolo e sport intimamente legati alle attività turistiche.

Il Presidente viene nominato dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo tra i componenti del Consiglio.

DISEGNO DI LEGGE

Art.1

È istituito presso l'Amministrazione regionale per il turismo e lo spettacolo il Consiglio regionale del turismo, avente funzioni consultive.

Art.2

Il Consiglio:

870417
a) esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore per il turismo e lo spettacolo ritenga di interpellarlo;

b) propone all'Assessorato per il turismo e lo spettacolo provvedimenti diretti a potenziare il turismo siciliano.

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(N. 123)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione Siciliana

(Alessi)

su proposta dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo

(Russo Giuseppe)

il 29 dicembre 1955

Istituzione di un Consiglio regionale del turismo.

R E L A Z I O N E

L'Assessorato turismo e spettacolo ritiene opportuno la istituzione di un Consiglio regionale per il turismo, avente funzioni consultive.

Analogo organo collegiale è stato istituito presso il Commissariato nazionale per il turismo e la Regione Trentina.

Il Consiglio riunisce nel suo seno i rappresentanti degli enti turistici periferici e delle organizzazioni che operano nel campo turistico e nei rami dello spettacolo e sport intimamente legati alle attività turistiche.

Il Presidente viene nominato dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo tra i componenti del Consiglio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

E' istituito presso l'Amministrazione regionale per il turismo e lo spettacolo il Consiglio regionale del turismo, avente funzioni consultive.

Art. 2

Il Consiglio:

a) esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore per il turismo e lo spettacolo ritenga di interpellarlo;

b) propone all'Assessorato per il turismo e lo spettacolo provvedimenti diretti a potenziare il turismo siciliano.

Art.3

Il Consiglio è composto:

- 1) dai presidenti degli enti provinciali del turismo siciliano;
- 2) da due componenti designati dalle Aziende siciliane di cura, soggiorno e turismo;
- 3) dal capo del servizio turismo dell'Assessorato;
- 4) da un componente designato dal Commissariato nazionale del turismo;
- 5) dal capo del servizio spettacolo e sport dell'Assessorato;
- 6) da un componente designato dall'Assessorato della pubblica istruzione;
- 7) da un componente designato dall'Assessorato dei trasporti;
- 8) da un componente designato dalla Associazione degli albergatori;
- 9) da un componente designato dalle aziende di viaggio;
- 10) da un componente designato dalla Associazione industriale dello spettacolo.

Il presidente del Consiglio regionale del turismo può convocare, quando lo ritenga necessario, altri esperti in problemi particolari.

Art.4

Il presidente del Consiglio regionale per il turismo è nominato con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo fra i componenti del Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dello Assessorato per il turismo e spettacolo.

Art.5

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto dello Assessore per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

Art.6

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7

Ai componenti il Consiglio regionale per il turismo si applicano le disposizioni del D.L.P. Regione 7 agosto 1952, n.14 ratificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42.

La spesa per il funzionamento del Consiglio farà carico all'apposito capitolo del Bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.